



COMUNE DI BAGNACAVALLO

PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 84 DEL 23/12/2019 Dicembre 2019

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS 175/2016**

Il giorno 23 Dicembre 2019 alle ore 18:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

PRONI ELEONORA  
BACCHERINI GIULIA  
BOMBARDINI FIORENZO  
BRAGONZONI MAURIZIO  
DE BENEDICTIS LORENZO  
DELL'AMURA AMEDEO  
GIACOMONI MATTEO  
MEDRI DENNY  
RAVAGLI ANGELO  
RAVAGLI FRANCESCO  
SAMA ENRICO  
TASSINARI CLAUDIA  
ZANELLI BEATRICE  
ZANNONI LUCA  
ZINI ENRICO  
BUCHI NICOLA

GHIROTTI MARCO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:  
BACCHERINI GIULIA - DE BENEDICTIS LORENZO - ZANELLI BEATRICE - - - - -

Presenti: 14

Assenti: 3

Presiede il Presidente Sig.ra GIACOMONI MATTEO

Assiste il Segretario Generale Dott. CANTAGALLI PAOLO

Fungono da scrutatori: BOMBARDINI FIORENZO - TASSINARI CLAUDIA - DELL'AMURA AMEDEO

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS 175/2016**

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 euro, fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 in data 25/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che in tale piano si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:

<b>Denominazione società</b>	<b>Misura di razionalizzazione prevista</b>
Banca Popolare Etica	dismissione
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	liquidazione
La Romagnola Promotion S.p.a.	liquidazione

Considerato che, allo stato attuale, le misure di razionalizzazione sono state parzialmente conseguite mediante la conclusione del processo di liquidazione della società “La Romagnola Promotion S.p.a.”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 17/12/2018 riguardante la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2017 nella quale veniva dichiarato che non vi erano interventi di razionalizzazione da adottare diversi da quelli già deliberati in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (CC n. 48 del 25/09/2017) tuttora in corso;

E dato quindi atto che per tale motivo non è necessario redigere una Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento (Allegato A e A1) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

Che vi sono interventi di razionalizzazione da completare, ed in particolare:

<b>Denominazione società</b>	<b>Misura di razionalizzazione prevista</b>
Banca Popolare Etica	Dismissione
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	Liquidazione

Ritenuto di provvedere in merito;

Trasmesso il presente atto all'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria, in conformità all'articolo 49 del TUEL;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art 97, comma 4 lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale e che questo è depositato presso la Segreteria Generale in formato audio ed allego nello stesso formato alla presente delibera pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri votanti: 13

Consiglieri favorevoli: 13

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: 1 (Ravagli Angelo)

## DELIBERA

- 1) di prendere atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 in data 25/09/2017, di seguito riportati:

Denominazione società	Misura di razionalizzazione prevista	Risultati conseguiti
Banca Popolare Etica	Dismissione	In corso
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	Liquidazione	In corso
La Romagnola Promotion in liquidazione	Liquidazione	Scioglimento/cancellazione

- 2) di prendere atto degli esiti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2017 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 17/12/2018 a fronte dei quali non è necessario redigere una Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione;

- 3) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento (Allegati A e A1) quale parte integrante e sostanziale i cui esiti sono indicati come segue:

Società partecipata al

Quota partecipa-

Esito razionalizzazione periodica 2019

31/12/2018	zione	
<b>HERA S.P.A.</b>	0,0533%	Non soggetta a TUSP - Conforme articolo 20
<b>ROMAGNA ACQUE S.P.A.</b>	1,2779%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie
<b>ROMAGNA ACQUE S.P.A. partecipazione indiretta</b>	0,08223%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie
<b>PLURIMA S.p.A.</b>	0,43905%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie
<b>START ROMAGNA S.P.A</b>	0,0903%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie
<b>A.M.R. Società consortile a.r.l.</b>	1,1501%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie
<b>TE.AM. S.R.L.</b>	17,8764%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie
<b>BANCA POPOLARE ETICA</b>	0,0030%	Prosecuzione azioni di razionalizzazione ai sensi della razionalizzazione straordinaria 2017 art. 24 TUSP
<b>STEPRA Soc. consortile A.r.l. in liquidazione</b>	0,0443%	Prosecuzione azioni di razionalizzazione ai sensi della razionalizzazione straordinaria 2017 art. 24 TUSP
<b>ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons a.r.l.</b>	4,6400%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie
<b>DELTA 2000 S. Cons.a.r.l.</b>	0,9033%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie
<b>LEPIDA S.p.A.</b>	0,001526%	Conforme articolo 20 TUSP - Mantenimento senza azioni necessarie

- 4) di dichiarare pertanto che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare diversi da quelli già deliberati in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (CC n. 48 del 25/09/2017) tuttora in corso, e quindi la possibilità di detenere, sulla base dei parametri gestionali e statutari, oltre che in relazione all'attività svolta, le partecipazioni societarie in essere;
- 5) di demandare al Responsabile del servizio l'attuazione delle misure di razionalizzazione previste dal presente provvedimento;
- 6) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2020, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;
- 7) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 8) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Ente, nell'apposita sezione di

“amministrazione trasparente”;  
10) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma IV del D.lgs 267/2000, con separata votazione favorevole avente il seguente risultato:  
Consiglieri presenti: 14  
Consiglieri votanti: 13  
Consiglieri favorevoli: 13  
Consiglieri contrari:  
Consiglieri astenuti: 1 (Ravagli Angelo)

Il PRESIDENTE

GIACOMONI MATTEO

Il SEGRETARIO

CANTAGALLI PAOLO

---